



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 132 del 08/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA – DITTA ASCENSIA

Oggetto: PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA – DITTA ASCENSIA S.R.L.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- la Ditta Bayer spa, nell'ambito della gara dei D.M. sez. G, è risultata aggiudicataria del lotto n.35, come da prospetti allegati alla deliberazione n.364 del 30.06.2016;
- la scadenza del suddetto rapporto contrattuale è prevista alla data del 31.05.2018;
- in data 03.01.2017, la ditta Bayer spa ha trasmesso la documentazione attestante l'acquisto da parte della ditta ASCENZIA srl del ramo d'Azienda Diabetes Care relativo alla fornitura di dispositivi per la determinazione della glicemia aggiudicati al lotto n.35 con la sopra citata deliberazione 364/2016, e del conseguente subentro nella fornitura di tali dispositivi (allegato 1);
- con plico acquisito al prot. n.2024/E del 27.01.2017 la ditta ASCENZIA srl ha trasmesso le dovute dichiarazioni in originale attestanti il possesso dei requisiti per la formalizzazione del provvedimento di subentro;
- sono state verificate le dichiarazioni attraverso la richiesta della CC.II.AA., del Casellario Giudiziario e del DURC, nonché avviata la richiesta di informativa antimafia sulla ditta subentrante;

Vista

la documentazione in atti, le dichiarazioni giacenti agli atti accertate attraverso la richiesta della CC.II.AA., del Casellario Giudiziario e del DURC, nonché avviata la richiesta di informativa antimafia sulla ditta subentrante;

Ritenuto

- di potersi procedere a prendere atto della cessione da parte della ditta Bayer spa, a favore della ditta ASCENZIA srl del ramo d'Azienda relativo alla fornitura di dispositivi per la determinazione della glicemia come da certificato notarile datato 21.12.16 Notaio Arrigo Roveda in Milano (allegato 2);
- per effetto di tale cessione, di doversi prendere atto del subentro della ditta Ascensia srl nel contratto di fornitura di dispositivi per la determinazione della glicemia aggiudicati al lotto n.35 della gara dei D.M. sez. G con deliberazione n.364 del 30.06.2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONE

1. di procedere a prendere atto dell'acquisto da parte della ditta ASCENZIA srl, dalla cedente Bayer spa, del ramo d'Azienda Diabetes Care relativo alla fornitura di dispositivi per la determinazione della glicemia come da certificato notarile allegato Notaio Arrigo Roveda in Milano datato 21.12.16;
2. per effetto di tale cessione, di procedere a prendere atto del subentro della ditta Ascensia srl nel contratto per la fornitura di dispositivi per la determinazione della glicemia di cui al lotto n.35 deliberazione 364/2016 nell'ambito della gara per la fornitura di D.M. sez. G;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. GEF e Farmacia;
4. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co.6, D.lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della suesposta proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **PRENDERE ATTO** dell'acquisto da parte della ditta ASCENZIA srl, dalla cedente Bayer spa, del ramo d'Azienda Diabetes Care relativo alla fornitura di dispositivi per la determinazione della glicemia come da certificato notarile allegato Notaio Arrigo Roveda in Milano datato 21.12.16;
2. **PRENDERE ATTO**, per effetto di tale cessione, del subentro della ditta Ascensia srl nel contratto per la fornitura di dispositivi per la determinazione della glicemia di cui al lotto n.35 deliberazione 364/2016 nell'ambito della gara per la fornitura di D.M. sez. G;
3. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. GEF e Farmacia;
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi

Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "protocollointerno@ospedalecasertapec.it" <protocollointerno@ospedalecasertapec.it>
Data martedì 3 gennaio 2017 - 11:18

I: Trasferimento Azienda Prodotti Diabete da Bayer ad Ascensia

Da : "Per conto di: bayer.ufficiogare@bayerspa.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it
A : provveditorato@ospedalecasertapec.it
Cc : gare.offerte.ascensia@legalmail.com, c.colamonico@macchi-gangemi.com, a.marconi@macchi-gangemi.com
Data : Tue, 3 Jan 2017 10:33:41 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Trasferimento Azienda Prodotti Diabete da Bayer ad Ascensia

Si veda comunicazione allegata.

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. invierà la visura camerale aggiornata della società non appena disponibile insieme alla copia cartacea dei documenti allegati alla presente.

Cordiali Saluti

Allegato(i)

Caserta_comunicazione.zip (5853 Kb)

ALLEGATO N. 1

OGGETTO: Comunicazione di modifica soggettiva dell'esecutore della fornitura resa ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, (di seguito il *"Codice"*) per intervenuta cessione di ramo d'azienda.

Fornitura avente ad oggetto *"fornitura di dispositivi medici occorrenti alla Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano"* CIG 5054440FD2, lotto G.

Il sottoscritto Emmanuel Nicolas Grand, nato a Romont (Svizzera), il 6 febbraio 1974, passaporto n. X4581968 rilasciato da Basel-Stadt BS, scadenza 14/07/2026, in qualità di procuratore in forza di procura (All.to), dell'Impresa ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L. iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, REA n. MI 2100416, Cod. Fisc. e P.IVA 13522771008, con sede legale in Milano (MI), Via Varesina 162, capitale sociale euro 10.000,00 i.v. (di seguito la *"Società cessionaria"* o *"Ascensia Italia"*),

E

Il sottoscritto Andrea Albano, nato a Napoli in data 08/04/1978 domiciliato per la carica in Viale Certosa 130, Milano, in qualità di procuratore di BAYER S.p.A., in forza di procura che si allega al presente atto (All.to), con sede legale in Viale Certosa 130, Milano, codice fiscale e partita IVA 05849130157 e numero iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n. 1042205, capitale sociale euro 103.290.000 i.v. (di seguito anche *"la Società cedente"*),

consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e consapevoli altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

PREMESSO CHE

- Bayer S.p.A. è aggiudicataria della fornitura meglio descritta in oggetto;
- In data 21 dicembre 2016, presso il Notaio Arrigo Roveda in Milano (MI), è stato stipulato l'atto di cessione del ramo di azienda, da Bayer S.p.A. ad Ascensia Italia, con efficacia a far data dal 1 gennaio 2017 (All.to);
- nell'atto di cessione di ramo d'azienda è compreso un complesso organizzato per la commercializzazione di prodotti relativi alla cura del diabete che Bayer S.p.A. ha trasferito ad Ascensia Italia;

- con il citato atto viene trasferito ad Ascensia Italia un complesso di beni materiali ed immateriali, tra loro funzionalmente organizzati in modo unitario per l'esercizio delle attività, quali attrezzature, *know how*, figure professionali, avviamento, nonché rapporti giuridici in grado di consentire effettivamente l'esercizio dell'impresa e delle attività ad essa connesse da parte della Società cessionaria, consentendo quindi tale trasferimento la conservazione dell'identità del ramo d'azienda ceduto;
- i requisiti di qualificazione di ordine speciale economico finanziario di cui all'art. 41 del Codice (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e tecnico organizzativo di cui all'art. 42 del Codice (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) devono considerarsi compresi nella cessione, in quanto connessi strettamente all'attività propria del ramo ceduto e quindi riconducibili al patrimonio della Società cessionaria per effetto della predetta cessione.

LE SOCIETÀ SCRIVENTI

al fine di attivare da parte della Stazione Appaltante la necessaria verifica sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 116 del Codice (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

COMUNICANO CHE

1. per effetto della cessione del ramo di azienda, Ascensia Italia subentra in tutti i rapporti relativi alle attività trasferite facenti capo a Bayer S.p.A.;
2. tutti i rapporti giuridici in essere ed ogni nuova attività relativa al ramo suddetto si trasferiscono dunque ad Ascensia Italia;
3. con la cessione del ramo d'azienda, come si evince dall'estratto di cessione allegato, viene trasferita ad Ascensia Italia un'entità, unitaria e autonoma, economica esistente, costituita da un complesso di beni unitariamente organizzati per l'esercizio delle attività idonea all'esecuzione della fornitura identificata in oggetto;
4. i requisiti di natura tecnico-organizzativo di cui all'art. 42 del Codice (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ed economico-finanziari di cui all'art. 41 del Codice (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto afferenti all'attività del ramo ceduto e non strettamente personali di Bayer S.p.A., sono compresi nell'atto di cessione;
5. ove occorrer possa, la Società cedente si rende comunque sin da ora disponibile, qualora la Stazione Appaltante dovesse ritenerlo necessario, a collaborare con Ascensia Italia al fine di porre in essere eventuali ulteriori attività necessarie per il buon esito della presente comunicazione.

Posto quindi che, in ragione della cessione di ramo d'azienda, Ascensia Italia dichiara il trasferimento dei requisiti tecnici ed economici atti a dimostrare la sua idoneità alla esecuzione della fornitura, poiché le viene trasferita la titolarità di quel complesso di beni, di *know how* e di rapporti che ne costituisce il presupposto, al fine di permettere a Codesta Spettabile Stazione Appaltante la verifica dell'idoneità

soggettiva ed oggettiva di Ascensia Italia al subentro nel contratto in oggetto, anche con riferimento ai criteri selettivi utilizzati dalla Stazione Appaltante in fase di selezione, si allegano i seguenti documenti:

1) Allegato 1 - Dichiarazione unica sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante di Ascensia Italia ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa:

- A. al possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e all'organico societario;
- B. al possesso dei requisiti generali (art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- C. al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (artt. 41 e 42 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- D. all'accettazione di tutte le clausole e previsioni inerenti il rapporto contrattuale per fornitura in oggetto già in precedenza accettate dalla Società cedente e contenute a titolo esemplificativo e non esaustivo nella lettera d'invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico di gara, nel capitolato generale di gara, nel contratto, nella convenzione o nell'accordo quadro;
- E. alla verifica antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011;
- F. agli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, con comunicazione del conto corrente dedicato alla commessa e indicazione delle persone autorizzate ad operarvi;
- G. all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dei soggetti indicati nel medesimo articolo, ivi compresi eventuali procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e soggetti con poteri institori di cui all'art. 2203 cod. civ. appartenenti all'organico della Società cedente che hanno operato presso di essa nell'ultimo anno, ovvero che in tale periodo sono cessati dalla carica;
- H. alla composizione societaria (ex art. 1 D.P.C.M n. 187/1991);

2) Allegato 2 - Dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 appartenenti all'organico della Società cedente, ivi inclusi eventuali procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ed institori, che hanno operato nell'ultimo anno, ovvero che in tale periodo sono cessati dalla carica, relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (All.to).

Per quanto attiene Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., si chiede di voler indirizzare tutta la corrispondenza al seguente indirizzo: Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., Via Varesina, 162 – 20156 Milano, PEC:

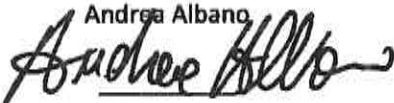
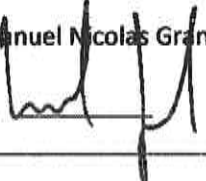
ascensiadiabetescareitalysrl@legalmail.it, e-mail: gareofferte.it@ascensia.com, telefono 0238009128, fax 02 3086220, persona di riferimento Patrizio Cestariolo.

Ascensia Italia chiede inoltre che gli ordinativi di fornitura le siano temporaneamente indirizzati a mezzo PEC sopra indicata, in quanto la procedura di iscrizione alle piattaforme telematiche e ai mercati elettronici richiede necessari tempi tecnici. Ascensia Italia provvederà a notificare l'Ente in indirizzo dell'avvenuta iscrizione.

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento e informazione e per eventualmente integrare la documentazione allegata.

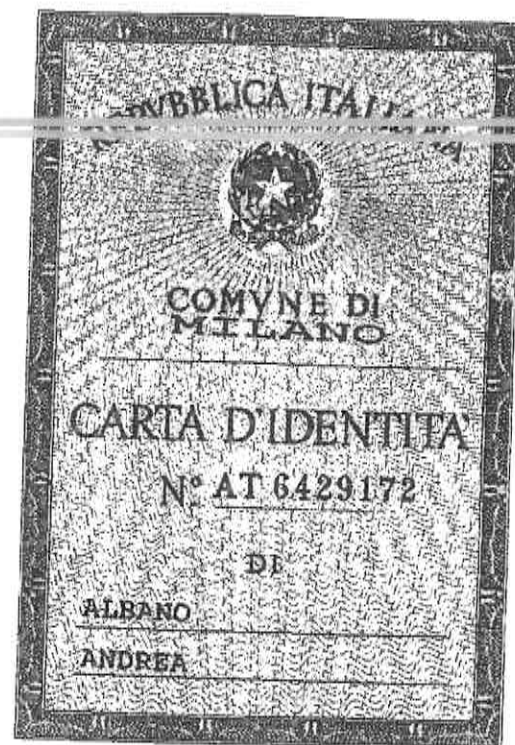
E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Milano, 2 gennaio 2017

Bayer S.p.A. Andrea Albano 	Ascensia Diabetes Care Italy s.r.l. Emmanuel Nicolas Grand 
---	--

Allegati:

1. Dichiarazione unica sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante di Ascensia Italia
2. Dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni resa da Bayer S.p.A.
3. Copia della garanzia fideiussoria
4. Copia della lettera di referenze rilasciata da un istituto bancario
5. Estratto atto di cessione di ramo d'azienda
6. Copia del documento di identità del firmatario per conto di Bayer S.p.A. e relativa procura
7. Copia del documento di identità del firmatario per conto di Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. e relativa procura



Cognome	ALBANO
Nome	ANDREA
nato il	08/04/1978
(atto n.	814 1 s. A)
a	Napoli ()
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MILANO
Via	GIGNOUS EUGENIO N. 12
Stato civile	CONIUGATO
Professione	DIRIGENTE D'AZIENDA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,85
Capelli	NERI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	

Firma del titolare	<i>Andrea Albano</i>
Milano	07/08/2012
IL SINDACO	
Giannini Maria Rosa	
Importo del dito indice sinistro	
Euro 5,4	<i>[Signature]</i>

Contratto di Vendita e Trasferimento di Ramo d'Azienda (Italia)

Tra

Bayer S.p.A.

e

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.

Registrato a Milano 6

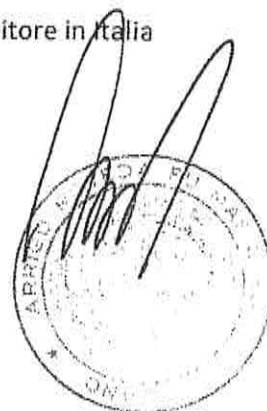
22/12/2016

al n. 55173

€ 160.682,00

datato 21 dicembre 2016

avente ad oggetto la compravendita del ramo d'azienda Diabetes Care del Venditore in Italia



MISSISSIPPI

Il presente Contratto di Cessione e Trasferimento di Ramo d'Azienda ("Contratto") è stipulato il giorno 21 del mese di Dicembre 2016 da e tra

Bayer S.p.A., società costituita ed esistente secondo le leggi vigenti in Italia, con sede legale in Viale Certosa n. 130, 20156 Milano, Italia, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05849130157, R.E.A. n. 1042205, capitale sociale Euro 103.290.000 i.v., rappresentata da Andrea Albano, munito di tutti i necessari poteri ("Venditore");

e

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., società costituita ed esistente secondo le leggi vigenti in Italia, con sede legale in Via Varesina n. 162, 20156 Milano, Italia, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13522771008, R.E.A. n. MI-2100416, capitale sociale Euro 10.000 i.v., rappresentata da Federico Torzo, munito di tutti i necessari poteri ("Acquirente").

Premesse

1. Il Venditore, *inter alia*, esercita l'attività relativa alla vendita dei prodotti relativi alla cura e trattamento del diabete -Diabetes Care - in Italia e dall'Italia – sotto forma di ramo di azienda, come definita all'Articolo 2555 del Codice Civile italiano ("Ramo d'Azienda"), che comprende tutti i prodotti e servizi i cui ricavi sono riportati all'interno del sistema di reporting centrale (ProKon) di Bayer Aktiengesellschaft, una società per azioni di diritto tedesco, registrata nel Registro Commerciale del Tribunale di Colonia al numero HRB 48248 ("Bayer AG"), sotto la Strategic Business Entity Diabetes Care in Italia, e che comprende altresì tutti i prodotti e servizi attualmente in fase di sviluppo. A scanso di equivoci, il Ramo d'Azienda non include i gruppi di prodotti, i prodotti o i servizi (o parti di essi) che erano precedentemente riportati all'interno del sistema di reporting centrale (ProKon) del Venditore sotto la Strategic Business Entity Diabetes Care in Italia, ma che non sono più in produzione, sono stati ceduti o trasferiti a terzi prima della data del presente Contratto.
2. Il Ramo d'Azienda costituisce un ramo d'azienda ai sensi degli Articoli 2112 e 2555 del Codice Civile italiano, e comprende (i) i Beni Ceduti, (ii) le Passività Trasferite, (iii) i Contratti Trasferiti

nonché i Contratti Clienti Condivisi (nella misura in cui siano di pertinenza del Ramo d'Azienda e siano trasferiti ai sensi dell'Articolo 3.3 che segue) e (iv) i Dipendenti Trasferiti (tutti come di seguito definiti). I titoli del presente Contratto sono a puro titolo di riferimento e non alterano la natura (i) dei Beni Ceduti, (ii) delle Passività Trasferite, (iii) dei Contratti Trasferiti nonché dei Contratti Clienti Condivisi e (iv) dei Dipendenti Trasferiti (tutti come di seguito definiti), che devono essere considerati - ai fini del presente Contratto e delle Leggi italiane - come complesso di attività esercitate nella forma di ramo d'azienda e non come singole attività, passività e contratti.

3. Il Venditore intende cedere e trasferire il Ramo d'Azienda all'Acquirente, e l'Acquirente intende acquistare ed acquisire il Ramo d'Azienda dal Venditore - fatta eccezione per alcune specifiche attività e passività che resteranno di proprietà del Venditore - al fine di proseguire nell'esercizio del Ramo d'Azienda come azienda in Italia, succedendo al Venditore, secondo i termini e le condizioni del presente Contratto (tali cessione e trasferimento, insieme a tutte le altre operazioni previste dal presente Contratto, "Operazione").
4. Il Venditore e l'Acquirente confermano di aver completato tutte le procedure di informazione e consultazione richieste con i rappresentanti dei dipendenti, così come previsto dall'Articolo 47 della Legge n. 428 del 1990.

Tanto quanto sopra premesso, il Venditore e l'Acquirente (congiuntamente, "**Parti**", e ciascuno di essi "**Parte**") concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Compravendita

1.1 Contratto avente ad oggetto la compravendita

- (a) Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile italiano relative al trasferimento di un complesso di attività esercitate nella forma di ramo d'azienda (ivi incluso l'Articolo 2452 del Codice Civile italiano) e ai sensi dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto, e tenuto conto dell'interesse dell'Acquirente a proseguire nell'esercizio del Ramo d'Azienda a partire dalla Data di Trasferimento quale ramo d'azienda succedendo al Venditore, il Venditore cede e trasferisce all'Acquirente, che acquista ed accetta dal

Venditore, con effetto dal 1° gennaio 2017, ore 00:01 ("**Data di Trasferimento**"), libero da Vincoli, con l'eccezione dei Gravami Consentiti, tutti i diritti, titoli e interessi del Venditore in tutti i beni, proprietà e diritti compresi nel Ramo d'Azienda e che, congiuntamente, (i) si riferiscono esclusivamente al Ramo d'Azienda (salvo il caso di cui al successivo punto (viii) (B)) e (ii) sono di proprietà del Venditore alla Data di Trasferimento, ad esclusione dei Beni Esclusi, inclusi:

- (i) tutte le immobilizzazioni materiali (indipendentemente dal fatto che siano riconosciute come attività in un bilancio) e le altre attrezzature d'ufficio e relative all'attività (ivi inclusi macchinari, macchine di stampaggio e modanatura, utensili, forniture, accessori e pezzi di ricambio), comprese le immobilizzazioni materiali e ogni altra attrezzatura d'ufficio e attrezzatura relativa all'attività elencate per categoria nell'Allegato 1.1 (a) (i), ad esclusione di apparecchiature per ufficio presenti in luoghi che verranno lasciati e nei quali non continuerà ad essere esercitato il Ramo d'Azienda;
- (ii) l'intero magazzino (indipendentemente dal fatto che sia riconosciuto come attività in un bilancio e indipendentemente dal fatto che si trovi in centri di stoccaggio, in centri di distribuzione, in siti di deposito merci per i clienti o in transito), ivi inclusi le materie prime e le forniture, i lavori in corso di esecuzione e i prodotti non finiti, i prodotti finiti ed i beni acquistati per la rivendita ("**Magazzino**"), ivi incluso il Magazzino come risultante nell'Allegato 1.1 (a) (ii);
- (iii) tutte le attività immateriali e le immobilizzazioni immateriali (indipendentemente dal fatto che siano riconosciute come attività in un bilancio) (ivi incluso qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, diritto di proprietà industriale e diritti di proprietà, ivi inclusi brevetti, rivendicazioni sui brevetti, modelli di utilità, diritti d'autore (registrati o meno), diritti in relazione a disegni (registrati o meno), marchi (registrati o meno), segni distintivi (*trade dress*), presentazioni (*get up*), *domain names*, identificatori di social media, segreti industriali, *know-how*, segreti industriali e tecnici, segreti commerciali del Ramo d'Azienda, ogni altra informazione riservata, invenzione, metodo e processo ("**Diritti di Proprietà Intellettuale**")), ivi inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale registrati e non registrati

MISSISSAUGA

d'Azienda nel caso in cui un Contratto Clienti Condiviso sia diviso o parzialmente trasferito ai sensi dell'Articolo 3.3); e

- (k) passività per cui il Venditore sia espressamente responsabile ai sensi del presente Contratto o di altri accordi, documenti, strumenti o certificati contemplati nel presente Contratto che debbano essere conclusi o consegnati dal Venditore in relazione all'Operazione e/o al perfezionamento dell'Operazione.

A scanso di equivoci, (i) le passività del Venditore che abbiano origine in, o comunque appartengano a, il Ramo d'Azienda successivamente alla Data di Riferimento delle Passività Escluse (ad esclusione delle passività specificate dal punto 2.1 (a) al punto (k) che precedono) e (ii) qualsiasi Altra Passività Afferente al Capitale Circolante, indipendentemente da quando sia sorta, devono intendersi ricomprese tra le Passività Trasferite.

2.2 Consenso di Terzi

Nella misura in cui il trasferimento totale o parziale delle Passività Trasferite che non siano altrimenti trasferite in relazione al trasferimento dei Beni Ceduti o dei Contratti Trasferiti richieda il consenso, la dichiarazione, l'azione o l'autorizzazione di terzi, compresa qualsiasi Autorità Governativa, l'Acquirente e il Venditore dovranno senza indugio, ove consentito dalla Legge applicabile e ragionevolmente possibile, fare quanto possibile al fine di ottenere tali consenso, dichiarazione, azione o autorizzazione e fornire ogni preavviso richiesto per il trasferimento totale o parziale di tali Passività Trasferite alla Data di Trasferimento, con piena liberazione di tutte le Società del Gruppo del Venditore, senza tuttavia, a scanso di equivoci, che alcuna delle Parti sia obbligata a pagare alcunché a tal fine.

ARTICOLO 3

Successione nei Contratti

3.1 Contratti Trasferiti

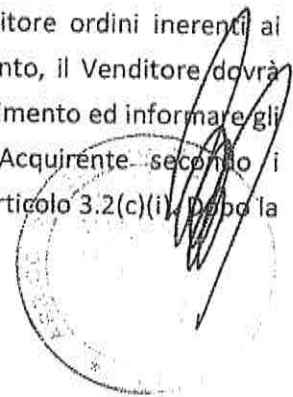
- (a) Con effetto dalla Data di Trasferimento ed in conseguenza del trasferimento di Ramo d'Azienda, l'Acquirente succede, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2558 del Codice Civile italiano e con effetto liberatorio per tutte le Società del Gruppo del Venditore, in ogni diritto e obbligo del Venditore (ad eccezione di quanto riferito ai Beni Esclusi, alle

ONMS

all'Acquirente eventuali offerte, ordini, richieste e altre comunicazioni relative al Contratto Trasferito ricevute dal Venditore successivamente alla Data di Trasferimento.

Dopo aver ottenuto tale consenso, dichiarazione, azione o autorizzazione, il relativo Contratto Trasferito deve essere trasferito e assegnato all'Acquirente ai sensi del presente Contratto.

- (c) Per quanto riguarda l'ottenimento del consenso (anche in caso di consenso tacito) per il trasferimento di contratti di appalto, aggiudicazioni, offerte, così come altre posizioni giuridiche relative ai procedimenti di gara in corso (a titolo esemplificativo, risultanti dalla presentazione di una domanda di partecipazione ad un gara per un contratto pubblico di appalto) con istituzioni sanitarie, ospedali o altri enti pubblici (i "**Contratti Pubblici di Appalto**"), come indicati nell'Allegato 3.2 (c), si applica quanto segue:
- (i) Successivamente alla Data di Trasferimento, le Parti dovranno informare congiuntamente senza ingiustificate dilazioni i competenti enti pubblici in relazione ai Contratti Pubblici di Appalto o del prossimo trasferimento del Ramo d'Azienda all'Acquirente attraverso una lettera firmata da entrambe le Parti. La lettera deve contenere le informazioni di cui all'articolo 1 del Decreto n° 187 del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1991 e deve fornire la prova che l'Acquirente soddisfa i requisiti generali e speciali fissati dal Codice dei Contratti Pubblici e i criteri di selezione fissati dall'ente pubblico di riferimento. Il Venditore e l'Acquirente devono compiere ogni ragionevole sforzo per fare in modo che l'Acquirente assuma la posizione del Venditore in relazione ai Contratti Pubblici di Appalto con i medesimi obblighi e responsabilità. A scanso di equivoci, tali sforzi ragionevoli non comprendono il pagamento di somme di denaro (salvo il rilascio di garanzie bancarie da parte dell'Acquirente, nei limiti in cui ciò sia previsto da norme imperative di Legge) o il consenso a eventuali modifiche sostanziali dei termini e condizioni dei relativi contratti, diritto o responsabilità.
- (ii) Nel caso in cui qualsivoglia ente pubblico invii al Venditore ordini inerenti ai Contratti Pubblici di Appalto dopo la Data di Trasferimento, il Venditore dovrà trasmettere tali ordini all'Acquirente per il relativo adempimento ed informare gli enti pubblici che gli ordini saranno soddisfatti dall'Acquirente secondo i procedimenti descritti nella lettera co-firmata di cui dell'Articolo 3.2(c)(i). Dopo la



ONLINE

applicazione: (i) se le Parti, involontariamente, hanno omesso di disciplinare una certa questione nel presente Contratto (*Regelungslücke*); in questo caso si considererà come se fosse stata concordata una disposizione adeguata ed equa che si avvicini il più possibile a ciò che le Parti, alla luce dell'intento e finalità del presente Contratto, avrebbero concordato se avessero disciplinato la questione; o (ii) se una disposizione del presente Contratto è invalida a causa della periodo di tempo o della prestazione concordata nel presente Contratto; in questo caso si considererà come se fosse stata concordato un periodo di tempo o una prestazione, a seconda dei casi, che sia consentita dalla Legge applicabile e che si avvicini il più possibile al periodo di tempo o alla prestazione concordata.

7.9 Attribuzione dei necessari poteri

Le Parti autorizzano il deposito del presente Contratto di fronte a un Notaio italiano mediante atto pubblico - su richiesta di chiunque – ai fini del deposito e della relativa registrazione del presente Contratto presso le Autorità competenti.

7.10 Assenza di Effetto Novativo

Le Parti riconoscono che le disposizioni del presente Contratto non incidono sui diritti e sugli obblighi delle Parti, né hanno effetto novativo, rispetto alle disposizioni di qualsiasi altro accordo tra le Parti e/o tra altre parti, avente lo stesso oggetto, in vigore alla data del presente Contratto, che continueranno a rimanere in vigore indipendentemente dall'esecuzione del presente Contratto.

21 Dicembre 2016

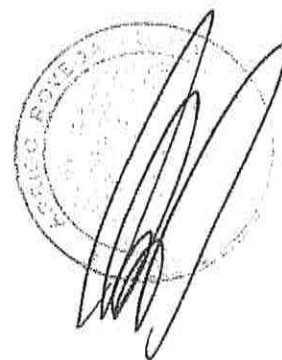
Bayer S.p.A.

firma: f.to ANDREA ALBANO

Nome: Andrea Albano

Funzione: Procuratore

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.



firma f.to FEDERICO TORZO

Nome: Federico Torzo

Funzione: Procuratore

ONLY \$5

Repertorio n. 50935

Raccolta n. 18076

Io sottoscritto dr. Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, certifico che le firme sono state apposte in mia presenza in calce ed a margine della scrittura che precede dai signori

* ANDREA ALBANO, nato a Napoli (NA) l'8 aprile 1978, domiciliato per la carica a Milano (MI), viale Certosa n. 130, in qualità di procuratore speciale della

"BAYER S.P.A." (società unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Bayer AG"), con sede in Milano (MI), viale Certosa n. 130, col capitale sociale di euro 103.290.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 05849130157 - Partita Iva 05849130157, società di nazionalità italiana, in forza dei poteri conferitigli con atto autentificato dal notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi di Milano in data 25 novembre 2016 al n. 16242/6159 di repertorio che, in copia conforme all'originale, si allega sotto "A";

* FEDERICO TORZO, nato a Venezia (VE) il 5 novembre 1966, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Gabrio Serbelloni n. 4, in qualità di procuratore speciale della

"ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L." società unipersonale, con sede in Milano (MI), via Varesina n. 162, col capitale sociale di euro 10.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 13522771008 - Partita Iva 13522771008, società di nazionalità italiana, in forza dei poteri conferitigli con atto autentificato dal notaio Kikuo Asaka di Tokio in data 7 novembre 2016 che, in originale, si allega sotto "B";

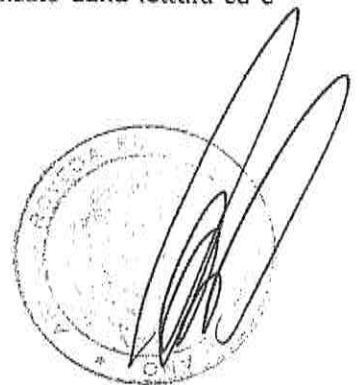
delle cui identità personali e qualifiche sono certo.

Questa scrittura privata è stata da me spiegata alle parti che mi hanno dispensato dalla lettura ed è stata sottoscritta alle ore 11,17.

Milano, via Mario Pagano n. 65.

21 (ventuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

ARRIGO ROVEDA Sigillo





**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 132 del 08/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA – DITTA ASCENSIA S.R.L.

In pubblicazione dal 08/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta